

Ai Comitati Regionali FISE
Alle Associazioni e Società affiliate ed aggregate FISE

Oggetto: fatturazione elettronica.

Il 6 giugno 2014 è entrato in vigore **l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico** in relazione alle cessioni di beni e di prestazioni di servizi **verso la Pubblica Amministrazione**, il cui perimetro è individuato dall'Elenco predisposto annualmente dall'Istat ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 196/2009.

Per fatturazione elettronica si intende l'emissione e la conservazione delle fatture nel solo **formato digitale**, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 e introdotta in Italia dal Decreto Legislativo di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52.

Pertanto ogni fattura destinata alle PA dovrà essere emessa in formato elettronico in modo da poter transitare per il **sistema di Interscambio** nazionale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Sogei S.p.A.,

La fatturazione elettronica, oltre a consentire l'immodificabilità del documento nel tempo, permette un'importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.

E' importante evidenziare che non potranno essere pagate fatture che non saranno emesse con le modalità sueposte.

La scadenza del 6 giugno 2014 riguarda solo i rapporti tra fornitori e le seguenti Amministrazioni: Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali; il Decreto Irpef 66/ 2014 ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni.

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i soggetti che prestano servizi o cedono beni alla Pubblica amministrazione sono tenuti all'adempimento, purché titolari di partita IVA. Ne consegue che l'Associazione Sportiva dilettantistica che effettua una prestazione nei confronti di un Comune o di una scuola dovrà utilizzare tale strumento qualora la prestazione configuri una prestazione di servizi per la quale si rende necessaria la fatturazione ai fini IVA (ad esempio una sponsorizzazione).

Diversamente, qualora le somme che l'Associazione debba incassare dall'ente pubblico non costituiscono un corrispettivo relativo all'attività commerciale il documento (nota debito, ricevuta) può essere emesso in formato cartaceo. Presupposto per l'utilizzo del formato cartaceo è dunque che l'ente non sia titolare di **partita IVA**, poiché in tal caso ancorché la prestazione sia estranea all'attività commerciale ai fini del tributo, permane l'obbligo di emissione della fattura in forma elettronica. La deroga è concessa quindi alle **ASD munite di solo codice fiscale**, come risulta da fonti ufficiali (risposta parlamentare alla Camera dello scorso 11/3/2015 ad apposita interrogazione). Va da sé che gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali dovranno sempre utilizzare la fatturazione elettronica come strumento di dialogo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine dell'assolvimento del predetto obbligo cui sono soggette anche **le associazioni e le società sportive**, quando agiscono in qualità di operatori economici fornitori di beni e servizi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (enti locali, scuole pubbliche, Federazioni Sportive ecc) si suggeriscono i seguenti comportamenti

- adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche alla PA oppure
- rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge. Gli intermediari possono essere: banche, Poste, altri intermediari finanziari, professionisti, imprese ICT.

Quest'ultima opzione sembra preferibile qualora l'emissione della fattura avvenga con carattere di sporadicità.